

# In Gazzetta Ufficiale la legge 5 ottobre 2026, n. 174, di conversione del decreto c.d. "PA"

7 Ottobre 2026



È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026 la **legge 5 ottobre 2026, n. 174, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144**, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali e in materia di protezione civile.

Il provvedimento contiene misure relative, tra l'altro, alla capacità amministrativa degli enti, agli investimenti pubblici, agli interventi infrastrutturali e alla ricostruzione post-sisma.

Di seguito, l'illustrazione delle principali disposizioni di interesse da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

## **Art. 8 - Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura**

Secondo il comma 1 della previsione in esame, per assicurare la continuità delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'investimento PNRR dedicato al superamento degli insediamenti abusivi dei lavoratori agricoli, nonché per affrontare ulteriori situazioni di degrado e vulnerabilità sociale, **viene prorogato fino al 31 dicembre 2030 l'incarico del Commissario straordinario e la relativa Struttura commissariale.**

Ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario è chiamato a predisporre, tra l'altro, un **piano straordinario pluriennale di interventi di investimento finalizzato anche alla realizzazione di soluzioni abitative dignitose per i lavoratori stagionali, al recupero dei progetti esclusi dal finanziamento PNRR e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e confiscato alla criminalità organizzata.**

Tra i compiti attribuiti al Commissario rientra espressamente anche l'adozione delle misure necessarie ad accelerare le procedure amministrative, autorizzative e realizzative connesse alle opere infrastrutturali, favorendone la tempestiva esecuzione.

**Per la realizzazione degli interventi, al comma 3 è prevista la deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.**

Il Commissario **può inoltre avvalersi di Invitalia**, che può svolgere le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici e di soggetto attuatore.

## **Art. 18 - Disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia**

L'articolo 18 contiene un insieme di **misure finalizzate ad accompagnare la ricostruzione dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 nella fase di superamento della gestione emergenziale.**

In primo luogo, al comma 1 si prevede che, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016, viene **prorogato fino al 31 dicembre 2029 il termine della gestione straordinaria della ricostruzione.** La norma prevede, inoltre, il graduale passaggio al Commissario straordinario delle attività e delle funzioni di protezione civile in vista della cessazione dello stato di emergenza, prevista al 31 dicembre 2026.

I commi 3 e 4 disciplinano, inoltre, **la fase di transizione successiva alla cessazione dello stato di emergenza.** Per le attività e le funzioni di protezione civile che non saranno trasferite al Commissario straordinario, il completamento sarà regolato mediante apposite ordinanze di protezione civile, finalizzate a favorire il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria.

Quanto alle attività trasferite, **le ordinanze di protezione civile vigenti cesseranno di produrre effetti alla scadenza dello stato di emergenza.** Tuttavia, per garantire continuità alla gestione della ricostruzione, il Commissario straordinario potrà, nei limiti delle risorse trasferite, mantenere in vigore fino al termine della gestione straordinaria – fissato al **31 dicembre 2029** – le disposizioni delle ordinanze ritenute ancora necessarie. Le relative ordinanze commissariali potranno essere adottate anche **in deroga alla normativa vigente**, nel rispetto delle norme penali, dei principi generali dell'ordinamento, della disciplina antimafia e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.

Di particolare interesse è, poi, al comma 5, **la modifica alla disciplina dell'Anagrafe antimafia degli esecutori, di cui al dl n. 189 del 2016, la cui iscrizione costituisce condizione per partecipare, a qualunque titolo, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei comuni del cratere.**

**La nuova disposizione introduce ulteriori ipotesi di cancellazione dell'impresa dall'Anagrafe antimafia degli esecutori** rispetto a quelle indicate dall'art. 30, comma 14, del decreto – legge n. 189 del 2016, in relazione agli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016.

In particolare, **si prevede la cancellazione dall'Anagrafe dell'impresa che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto relativo a interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, pubblica o privata, che abbiano determinato la risoluzione per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o fine lavori o il risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili per inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale.**

I criteri per individuare le fattispecie rilevanti saranno definiti con ordinanza del Commissario straordinario. Una previsione analoga viene introdotta per i professionisti iscritti nell'elenco speciale per gli incarichi di progettazione, direzione lavori e altre prestazioni tecniche della ricostruzione.

Inoltre, secondo il comma 8, le disposizioni relative alla cancellazione dagli elenchi e al finanziamento immediato della progettazione vengono estese anche alle operazioni di ricostruzione dei territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2022 e del 2023.

**Art. 22-ter - Modifica all'allegato 4 del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con**

**modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, in materia di opere per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della società RFI Spa quale commissario straordinario**

L'articolo 22-ter, introdotto dalla Camera in sede di conversione del decreto, inserisce la **nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti tra le opere** per le quali l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) **è nominato Commissario straordinario**, mediante l'integrazione dell'Allegato 4 al decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32.

In allegato, il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

#### **Allegati**

[Testo\\_Coordinato\\_del\\_Decreto-Legge\\_7\\_agosto\\_2026\\_n\\_144](#)  
[Apri](#)

**Per informazioni rivolgersi a:**

**Direzione Legislazione**  
**Opere Pubbliche**

Tel. 06 84567.224

E-Mail:

[operepubbliche@ance.it](mailto:operepubbliche@ance.it)